

# **Lavoro a progetto, autonomia e dimostrazione di non subordinazione**

*La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12820 del 21 Giugno 2016, in materia di disconoscimento del lavoro a progetto in favore della subordinazione, ha posto in evidenza il prevalere dell'aspetto formale (pur se specificamente previsto dalla legge) su quello sostanziale.*

.....

Con la sentenza in commento, che riteniamo di dover segnalare, la Corte Suprema ha affermato che malgrado le prestazioni di collaborazione nella fattispecie fossero effettivamente autonome, i rapporti di lavoro in contestazione sono stati ritenuti di natura subordinata unicamente per la mancanza del progetto.

## **Il fatto**

La controversia trae origine dalla sentenza di Corte d'appello , con la quale i giudici confermavano la sentenza del Tribunale di primo grado , che aveva accertato non dovuto il credito dell'Inps ed annullato la cartella esattoriale nei confronti del titolare di una società, per contributi relativi a 14 lavoratori assunti con contratto di lavoro a progetto ritenuti dall'Istituto lavoratori subordinati.

La Corte territoriale , accogliendo la tesi del Tribunale , riteneva che il progetto in base al quale il committente aveva "assunto" 14 lavoratori per lo svolgimento di attività investigativa non presentava in effetti un contenuto caratterizzante rispetto alla normale attività investigativa della ditta, ma riteneva anche che la presunzione di cui all'art 69 DLgs 276/03 della natura subordinata del rapporto di lavoro era una presunzione non assoluta con conseguente possibilità per il datore di lavoro di dimostrare che la mancanza di un progetto non era dovuta all'esistenza di un intento fraudolento ma corrispondeva alla presenza di un rapporto di collaborazione avente natura autonoma al fine di evitare l'assoggettamento del rapporto alla disciplina del lavoro subordinato.

Secondo la Corte nel caso in esame sussisteva la prova che i 14 lavoratori avevano operato in piena autonomia senza alcuna interferenza da parte della committente e che non sussistevano gli indici presuntivi della subordinazione e quindi concludeva per l'accoglimento delle domande dell'azienda.

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

L'Inps presentava quindi ricorso per la cassazione della sentenza, lamentando che il giudice poteva solo verificare l'esistenza nel caso concreto del progetto o del programma di lavoro e che nel caso in cui l'analisi portava ad escludere il progetto, doveva considerare il rapporto di natura subordinata.

### ***La decisione***

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

In motivazione la Suprema Corte premetteva che la Corte territoriale, in conformità a quanto deciso dal Tribunale, dopo aver rilevato che i progetti siglati dall'azienda non presentavano i caratteri della specificità di cui all'ad 61 e 62 d.lgs. n. 276/2003 ed aver escluso la validità di un valido progetto, aveva, comunque, concluso che all'esito dell'istruttoria svolta era emersa la natura autonoma dei rapporti di collaborazione a progetto. La Corte d'appello aveva ritenuto, infatti, ammissibile che il committente potesse provare che il rapporto intercorso con i collaboratori presentava le caratteristiche tipiche del lavoro autonomo. Secondo la Corte, infatti, il legislatore con l'art. 69, 1° comma, DLgs n. 273/2003 aveva introdotto una presunzione iuris tantum che consentiva, comunque, la prova della natura autonoma dei rapporti di collaborazione posti in essere pur a fronte di un progetto ritenuto non valido.

I Giudici Supremi ritenevano peraltro che tali argomentazioni non fossero condivisibili.

In primo luogo la Corte ricordava, anche facendo riferimento alla propria precedente giurisprudenza sul punto, che il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 61, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale e determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione.

Già in precedenza i Giudici avevano affermato che il senso complessivo delle disposizioni contenute negli artt. 61-69, d.lgs. n. 276/2003 (nel testo vigente all'epoca dei fatti per cui è causa, dunque anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 23, lett. f), L. n. 92/2012), si ricava dalla previsione contenuta nell'art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, secondo il quale i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409 n. 3 c.p.c., "devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o

fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa": l'impiego del verbo "devono" palesa infatti l'intenzione del legislatore delegato di vietare, in armonia con la finalità enunciata dall'art. 4, comma 1, lett. c), nn. 1-6, L. n. 30/2003 (e fatte salve le specifiche eccezioni ivi previste e poi trasfuse nell'art. 61, commi 1-3, d.lgs. n. 276/2003), il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative che non siano riconducibili a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, allo scopo di porre un argine all'abuso della figura della collaborazione coordinata e continuativa, in considerazione della frequenza con cui giudizialmente ne veniva accertata la funzione simulatoria di rapporti di lavoro subordinato.

Codesta finalità, proseguivano i Giudici, è realizzata dall'apparato sanzionatorio previsto dall'art. 69, d.lgs. n. 276/2003, il quale, ai commi 1-2, disciplina due distinte ipotesi: la prima ricorre allorché un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa venga instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso; la seconda si verifica qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 si è venuto concretamente a configurare come un rapporto di lavoro subordinato.

Benché entrambe siano sanzionate con l'applicazione della disciplina propria dei rapporti di lavoro subordinato, si tratta però di fattispecie strutturalmente differenti, giacché nella prima rileva il dato formale della mancanza di uno specifico progetto a fronte di una prestazione lavorativa che, in punto di fatto, rientra nello schema generale del lavoro autonomo, laddove nella seconda rilevano le modalità di tipo subordinato con cui, nonostante l'esistenza di uno specifico progetto, è stata di fatto resa la prestazione lavorativa. La riprova è che, riferendosi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instauratisi senza uno specifico progetto, l'art. 69, comma 1, cit., impiega la locuzione "sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto", tipica dei casi di c.d. "conversione" del rapporto per effetto di norma di legge (quali ad es. le fattispecie interpositive o di illegittima apposizione dei termini finale di durata al contratto di lavoro: e trattasi di conclusione avvalorata dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 86, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, secondo il quale "Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte ad un progetto o fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento"), mentre con riguardo all'ipotesi che si accerti in

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

fatto che il rapporto sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, il successivo comma 2 stabilisce che "esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti": nonostante il legislatore impieghi la locuzione "si trasforma", è infatti evidente che, in questo secondo caso, si tratta semplicemente di dichiarare giudizialmente ciò che le parti hanno realmente mostrato di volere attraverso il comportamento posteriore alla stipulazione del contratto, come si evince dal riferimento alla "tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti" contenuto nel prosieguo della disposizione in esame."

Nella fattispecie in esame, concludevano i Giudici, la Corte territoriale non si era attenuta a tali principi in quanto pur dopo aver affermato che l'attività di investigazione richiesta a ciascun dei 14 collaboratori con contratto identico standardizzato "non presentava un contenuto caratterizzante rispetto alla normale attività d'impresa della committente" e ritenuto che i progetti siglati dall'azienda non presentavano i caratteri della specificità di cui all'art 61 e 62 d.lgs. n 276/2003 con conseguente esclusione di un valido progetto, ha, comunque, ritenuto che all'esito dell'istruttoria svolta era emersa la natura autonoma dei rapporti di collaborazione a progetto posto in essere dal datore con i 14 collaboratori.

Per tutto quanto sopra, il ricorso veniva accolto.

### ***In definitiva***

Abbiamo posto l'attenzione sulla sentenza in commento, in quanto evidenzia che per dimostrare la non subordinazione di un rapporto di lavoro, non basta semplicemente definirne l'autonomia. Nella fattispecie infatti la Suprema Corte ha evidenziato che la Corte territoriale, pur dopo aver affermato che l'attività di richiesta ai collaboratori con contratto a progetto identico standardizzato non presentava un contenuto caratterizzante rispetto alla normale attività d'impresa della committente e ritenuto che i progetti siglati dall'azienda non presentavano i caratteri della specificità di cui all'art. 61 e 62 DLgs n. 276/2003 con la conseguente esclusione di un valido progetto, ha, comunque, erroneamente ritenuto che era emersa la natura autonoma dei rapporti di collaborazione a progetto posti in essere.